

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

INQUADRAMENTO GENERALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art.1 Premessa

1) Il presente piano triennale della prevenzione della corruzione è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 59 della legge 190/2012, secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n. 72/2013.

I principali obiettivi del Piano sono i seguenti:

- a) Ridurre le opportunità che possano favorire i casi di corruzione.
- b) Incrementare gli strumenti per prevenire i casi di corruzione.
- c) Migliorare l'organizzazione interna anche attraverso l'applicazione di controlli più efficaci.
- d) Creare un collegamento tra anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento.

2) Il Piano della prevenzione della corruzione costituisce anche uno strumento volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione attraverso i seguenti indicatori:

- * fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- * non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo;
- * indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione, ove possibile, di dirigenti e funzionari.
- * il piano di prevenzione della corruzione del **C.U.M.O.** costituisce imprescindibile atto programmatico, ai sensi del I comma. dell'art. 32 legge 142/1990 recepito dall'art.1 della L.R. 48/1991;

3) Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità riveste un ruolo fondamentale nei confronti dei singoli cittadini e dell'intera collettività poiché rappresenta uno strumento

essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico e, pertanto, si integra con il Piano anticorruzione.

Art. 2 SOGGETTI ISTITUZIONALI

I soggetti istituzionali cui è demandata l'attuazione della norma sono i seguenti:

- il **Comitato interministeriale**, che ha il compito di fornire le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione;
- il **Dipartimento della funzione pubblica**, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e coordinatore della loro attuazione, e a cui compete la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione (art. 1, comma 4 della l. 190/2012);
- **L'A.N.A.C.**, a cui, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, competono le funzioni di raccordo con le altre autorità, di vigilanza e controllo sulla effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto della normativa in materia di trasparenza. Alla CIVIT compete, in particolare, anche l'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1, commi 2 e 3 della l. 190/2012);
- **Il Consiglio di Amministrazione**, cui compete la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7 della l. 190/2012), nonché l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (in applicazione dell'art. 1, comma 5 della l. 190/2012), entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
- il **Responsabile della prevenzione della corruzione** cui compete, tra l'altro, la predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, in tempi utili per l'adozione del Piano entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, comma 8 della l. 190/2012).

Art. 3 Uffici ed attività particolarmente esposte alla corruzione.

Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e l.r. 10-1991 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente piano di prevenzione della corruzione:

- le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n. 72/2013.
- Il DPCM indicato all'art. 1, co. IV, legge 190 del 2012.
- Le linee guida successivamente contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Le attività a rischio di corruzione (art. 1, comma 16 l. 190/2012) sono le seguenti:

- I) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (art. 53 dlgs. 165/2001).
- II) materie oggetto di codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art. 54 dlgs. 165/2001);
- I) materie il cui contenuto è pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministrazioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);
- IV) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 legge 69/2009);
- V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009);
- VI) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblicazione individuate con DPCM ai sensi del co. XXXI art. 1 legge 190/2012;
- VII) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
- VIII) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- IX) le attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- X) i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
- XI) acquisizione di richieste di interventi per il diritto allo studio;
- XII) attribuzione di borsa di studio, gestione e assegnazione posto alloggio;
- XIII) attribuzione di sovvenzione economica straordinaria;
- XIV) controllo autocertificazioni;
- XV) pagamento dei benefici;
- XVI) revoche di provvidenze e relative sanzioni.
- XVII) attività connesse alla spending review; telefonia, consip,

Art. 4 - I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione:

- A) la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito della trasparenza del Consorzio, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano;
- B) Per le attività indicate all'art. 3 del presente Piano, sono individuate le seguenti regole di legalità e integrità, emanate o da emanare da parte del Comune o da altri Enti Pubblici o comunque previste da leggi nazionali o regionali:
- I) regolamento sui criteri per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti interni;
 - II) obbligo di astensione dei dipendenti;
 - III) contenuto del sito della trasparenza;
 - III) obbligo di astensione degli amministratori del C.d.A e dell'Assemblea;
 - III) trasparenza sulle retribuzioni dei dipendenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
 - IV) Piano della trasparenza e dell'integrità;
 - V) Eventuali protocolli di intesa stipulati tra il **C.U.M.O.** (con approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci) e le associazioni ed Enti che operano in materia di legalità, riconosciute nei modi di legge;
 - VI) norme di attuazione art. 18 L.R. n. 1 del 06/02/08 - Costituzione di parte civile -reati connessi all'associazione mafiosa;
 - IX) la carta dei servizi da adottarsi presso ogni settore con atto dirigenziale o del responsabile di P.O.
 - X) il protocollo di legalità "Dalla Chiesa", stipulato a seguito dell'Accordo di programma Quadro tra Carlo Alberto dalla Chiesa, il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana avente lo scopo di contribuire ad una azione di prevenzione e a favorire la collaborazione nella lotta alla criminalità nel territorio regionale e locale;
 - XI) codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.M. 28 novembre 2000 - guri 10 aprile 2001 n. 84);

- XII) codice etico della Confindustria;
- XIII) codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione denominato codice "Vigna" approvato con delibera n. 514 del 4 dicembre 2009; esso rappresenta un codice comportamentale del dipendente pubblico, per garantire il buon funzionamento dell'amministrazione e, al contempo, l'impermeabilità del sistema amministrativo ai fenomeni mafiosi e corruttivi;
- XIV) decreto del 15 dicembre 2011 dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della Funzione Pubblica che ha definito relativamente agli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 della l.r. 10/1991 e l.r. 5/2012, i profili applicativi (stabilendo, per quanto concerne l'art. 8 che *"la disposizione impegna tutti gli enti di cui all'art. 1 l.r. n. 10/1991 ad adottare i percorsi formativi ed educativi per prevenire le infiltrazioni mafiose e la corruzione all'interno del ramo amministrativo di propria competenza"*);
- XV) procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006;
- XVI) rotazione, ove possibile, di funzionari particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarati infungibili i profili professionali di Ragioniere Generale e quelli nei quali è previsto il possesso di lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa;
- XVII) attuare i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;

Art. 5 – Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di:

1. proporre il Piano triennale della prevenzione della corruzione e gli eventuali aggiornamenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nei tempi utili a consentirne l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;
2. presentare ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sullo stato di attuazione del piano entro il 15 dicembre;
3. sottoporre a riesame, allo scadere del triennio di riferimento del Piano, le assegnazioni dei funzionari agli Uffici particolarmente esposti a tentativi di corruzione disponendone motivatamente la rotazione;

4. proporre adeguati programmi di formazione per il personale assegnato ad attività a maggior rischio di corruzione;
5. trasmettere al personale il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 44 della l. 190/2012;
6. vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano triennale di prevenzione della corruzione;
7. informare le competenti Autorità di tentativi di corruzione nei confronti dei Responsabili degli Uffici dell'Ente, appurata la veridicità dei fatti denunciati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, come previsto dalla Circolare 25 gennaio 2013, n. 1 del Dipartimento della funzione pubblica, considerati i rilevanti compiti, le funzioni e la consistente responsabilità di cui è titolare, dovrà essere remunerato a seguito di valutazione positiva dell'attività da parte dell'Organo preposto alla sua valutazione, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti mediante retribuzione di risultato (in base alle risorse disponibili del Fondo).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, inoltre, ha la facoltà di individuare tra i propri funzionari, qualora lo ritenga necessario, un Referente per la trasparenza e la prevenzione della corruzione. La persona così incaricata supporterà il Responsabile della prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti dalla normativa.

Art. 6 – Compiti dei Responsabili di attività a rischio.

Ai responsabili delle attività individuate a maggior rischio spettano i seguenti compiti:

1. osservare le misure di prevenzione adottate dal Piano anticorruzione;
2. astenersi dal partecipare alla istruzione di procedimenti amministrativi qualora ricorrano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 6 bis della l. 241/1990, dal d. lgs. 39/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
3. segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;
4. curare la pubblicazione sul sito web dell'Ente le informazioni attinenti le procedure di scelta dei contraenti ed in particolare quelle contenute nel comma 32 dell'art. 1 della l. 190/2012;
5. coadiuvare il Responsabile della prevenzione della corruzione e suggerire al predetto possibili implementazioni di procedure, adempimenti, accorgimenti ed aggiornamenti che potrebbero ulteriormente ridurre il rischio di fenomeni di corruzione ed essere adottati dall'Ente.

Articolo 7 – Obblighi di pubblicità e trasparenza.

Il perseguimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza è assicurato mediante:

- 1) l'adozione e l'attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" ai sensi del d. lgs. 150/2009 e del d. lgs. 33/2013, laddove applicabili in base alla struttura e alle funzioni dell'Ente;
- 2) la pubblicazione sul sito dell'Ente e l'aggiornamento:
 - a) della "Carta dei servizi";
 - b) dei dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti;
 - c) del curriculum e della retribuzione della dirigenza;
 - d) del curriculum e della retribuzione dei titolari di posizione organizzativa;
 - e) del curriculum e della indennità dei componenti il Consiglio d'Amministrazione e di quelli dell'Assemblea dei Soci;
 - f) del curriculum e dei compensi dei Revisori dei Conti;
 - g) dei tassi di assenza del personale;
 - h) del "Contratto collettivo decentrato integrativo";
 - i) degli incarichi retribuiti a soggetti esterni all'Ente;
 - j) degli incarichi retribuiti e non retribuiti a propri dipendenti autorizzati dall'Ente;
 - k) dei dati sulla tempistica dei pagamenti;
 - l) dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
 - m) dei dati attinenti agli appalti pubblici con le modalità di cui al comma 32 dell'art. 1 della l. 190/2012
 - n) del monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
 - o) dei dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
 - p) dei bandi di concorso;
 - q) del bilancio preventivo e consuntivo.

Articolo 8 – Le attività di formazione del personale.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione propone annualmente, all'interno del Piano di formazione del personale, specifiche attività formative riferite alle attività a rischio di corruzione.

Nel dettaglio, il programma per la formazione coinvolge nella prevenzione della formazione di fenomeni corruttivi:

- il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

- i referenti o responsabili per l'area di rispettiva competenza;
- i dipendenti dell'Ente.

Il Piano per la formazione per il triennio 2014-2016 tratterà i seguenti argomenti:

etica e pubblica amministrazione, Piano di prevenzione della corruzione e relativi strumenti (misure di prevenzione, di controllo e di contrasto della corruzione), trasparenza dell'attività amministrativa, Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Articolo 9 – Informazione al Personale.

I dipendenti dell'Ente prendono atto delle norme contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ne assumono la piena conoscenza.

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Articolo 10 – Premessa normativa.

Il Piano contiene le disposizioni per assicurare la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni e dei dati detenuti dall'Ente così da assicurare un controllo sociale sull'operato dell'Amministrazione ed un rapporto più agevole con l'utenza studentesca. A tale scopo le informazioni e i dati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e dovranno essere sempre aggiornati, facilmente accessibili, consultabili e riutilizzabili. La trasparenza è definita:

- a) come accessibilità totale alle *"... informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti"* (art. 11 comma 1 del d. lgs. 150/2009);
- b) come riconoscimento a chiunque del diritto di *"accesso civico"* (art. 5 del d. lgs. 33/2013) inteso come diritto, non soggetto ad un interesse diretto e personale, di richiedere la divulgazione di documenti, informazioni o dati in possesso dell'Ente e di cui sia stata omessa la pubblicazione sul sito.

Il Piano è stato predisposto ai sensi del d. lgs. 150/2009, della l. 241/1990, della l. 190/2012, del d. lgs. 33/2013.

Il d. lgs. 33/2013 reca il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e

rappresenta un proseguimento dell'opera intrapresa dal legislatore con la l. 190/2012 (anticorruzione).

I principi su cui si basa il d. lgs. 33/2013 sono:

- riordino degli obblighi fondamentali di pubblicazione derivanti dalle innumerevoli normative stratificate nel corso degli ultimi anni;
- uniformità degli obblighi e delle modalità di pubblicazione per tutte le pubbliche amministrazioni definite nell'art. 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001 e per gli Enti controllati;
- definizione dei ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo;
- introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico.

Articolo 11 – Pubblicazione di atti di carattere normativo e amministrativo generale.

Sul sito istituzionale è creato un link che consente l'accesso alla normativa statale e regionale contenuta in leggi, direttive, circolari e genericamente istruzioni in materia di diritto allo studio universitario con particolare riferimento alle disposizioni che regolamentano la concessione di sussidi e benefici economici.

Articolo 12 – Pubblicazione di dati concernenti l'organizzazione dell'Ente.

Sono pubblicati i dati concernenti l'organizzazione dell'Ente ed in particolare:

- la composizione e le competenze del Consiglio d'Amministrazione nonché del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i nominativi dei componenti gli organi di gestione e controllo dell'Ente completi di curriculum vitae, dell'atto di nomina inclusa la durata dell'incarico, dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo per causa dell'incarico, di eventuali altri incarichi ricoperti in enti pubblici o privati;
- l'organigramma e l'articolazione degli uffici completi delle competenze, delle risorse disponibili e dei contatti, comprese le caselle di posta elettronica a cui ci si può rivolgere per richieste ed informazioni;
- i nominativi dei titolari degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa responsabili della gestione dell'Ente completi di curriculum vitae, dell'atto di conferimento e di durata dell'incarico, dei compensi corrisposti a qualsiasi titolo per causa dell'incarico evidenziando la componente variabile o legata alla valutazione del risultato, di altri incarichi ricoperti in enti pubblici o privati, l'eventuale compenso nonché lo svolgimento di attività professionali;

i nominativi dei titolari degli incarichi di consulenza e collaborazione completi di curriculum vitae, dell'atto di conferimento, dell'oggetto e della durata dell'incarico, dei compensi corrisposti, di eventuali altri incarichi ricoperti in enti pubblici o privati nonché lo svolgimento di attività professionali.

Articolo 13 – Pubblicazione di dati concernenti il personale dipendente dell'Ente.

Sono pubblicati i dati informativi relativi al personale dipendente dell'Ente comunque assunto ed in particolare:

- a) la dotazione organica e i dati attinenti al costo del lavoro e quelli relativi ai tassi di assenza del personale;
- b) i bandi di concorso per il reclutamento del personale;
- c) i riferimenti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai dipendenti e il testo degli Accordi collettivi decentrati integrativi stipulati completi della relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa approvata dagli organi di controllo;
- d) la rendicontazione degli obiettivi in relazione agli indirizzi strategico-operativi proposti dall'organo di gestione dell'Ente e le risorse impiegate.

Art. 14 – Pubblicazione di dati concernenti le procedure e i provvedimenti amministrativi.

Sono pubblicati i dati informativi relativi alle procedure e ai conseguenti provvedimenti amministrativi con le seguenti modalità:

- a) elenco delle tipologie dei procedimenti di competenza di ciascun Ufficio, i riferimenti normativi utili, il nome e i riferimenti del responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, ivi compreso l'adozione del provvedimento finale;
- b) elenco dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte dei quali si rende disponibile la modulistica, i formulari, i fac-simile per le autocertificazioni, la descrizione degli atti e dei documenti da allegare all'istanza, la modalità di accesso agli Uffici a cui presentare le istanze o, in caso di inerzia, sollecitare il potere sostitutivo;
- c) elenco dei provvedimenti adottati in materia di autorizzazione o concessione, di affidamento di lavori, forniture e servizi, di concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, di accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;
- d) organizzazione in forma aggregata dei dati relativi all'attività amministrativa e specificamente del numero dei dipendenti, dei posti erogati, dei posti letto nelle comunità studentesche, delle borse di studio e delle provvidenze economiche altrimenti erogate.

Art. 15 – Pubblicazione dei dati concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati.

Sono divulgati, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, tutti quei dati utili ad illustrare la gestione economico finanziaria dell'Ente nonché il livello e la tipologia dei servizi perseguiti con le seguenti modalità:

- a) pubblicazione in forma semplificata del bilancio di previsione, del consuntivo, dei costi e del tempo medio di erogazione dei servizi, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- b) attivazione di indagini di customer satisfaction;
- c) costituzione e pubblicazione dell'Albo dei percettori di provvidenze economiche comunque denominate, siano essi persone fisiche o enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro nel rispetto delle determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- d) pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti, dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 16 – Limitazioni alla trasparenza.

In base a quanto previsto dalla normativa posta a tutela della riservatezza e della privacy esistono dei limiti alla trasparenza. L'Ente, quindi, non deve pubblicare:

- i dati personali non pertinenti, compresi i dati previsti dall'art. 26, comma 4 del d. lgs. 33/2013;
- i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni;
- quanto già sancito dall'art. 24 della l. 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico;

Art. 17 – Giornata della trasparenza.

Annualmente l'Ente organizza la presentazione pubblica dello stato di attuazione del Piano anticorruzione, degli obiettivi del personale e del Piano per la trasparenza invitando gli stakeholder ed in particolare le associazioni studentesche.

Art. 18 – Sanzioni per violazione degli obblighi previsti dal Piano.

Gli inadempimenti delle disposizioni contenute nel Piano triennale per la Trasparenza comportano una valutazione negativa ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio del Direttore Amministrativo e degli Incaricati di Posizione Organizzativa fatta salva l'ipotesi che l'inadempimento dipenda da cause a loro non imputabili.